

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Sent. nr. 65
del 15/02/2019
decisa il 6/2/2019

la Corte d'appello di Genova, sezione IV del lavoro, composta da: P.G. Lav. 251/18

Cron. 117

Alvaro Vigotti, presidente estensore

Alessandra Scarzella, consigliere

Giuliana Melandri, consigliere

Oggetto:
PRELUDAZIONE

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa da:

Canepa Giovanni (c.f.: CNPGNN66M28D969P), rappresentato in giudizio dal difensore domiciliatario avv.to Santina Cavallino (c.f.: CVLSTN69B65D969N, pec: santina.cavallino@ordineavvgenova.it), con studio in Genova, via Carlo Camozzini 16/15

nei confronti di:

Inps (c.f.: 80078750587), rappresentato in giudizio dal difensore domiciliatario avv.to Pietro Capurso (c.f.: CPRPTR62S05A669C, pec: avv.pietro.capurso@postacert.inps.gov.it), con studio in Genova, piazza della Vittoria 6.

Conclusioni per l'appellante:

in riforma della sentenza appellata, in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato con avviso bonario dall'Inps e successivo avviso di addebito del 24.12.2016, conseguentemente dichiarare la carenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata dell'Inps ai sensi



dell'art. 2, co 26 della l.335 del 1995 e condannare l'Inps a provvedere alla relativa cancellazione, dichiarare l'insussistenza del relativo credito contributivo vantato dall'Inps; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, in via subordinata annullare o ridurre le sanzioni civili. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Conclusioni per l'appellato:

respingere l'appello; con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

Fatto e diritto.

Giovanni Canepa ha appellato la sentenza del tribunale di Genova che ha respinto le sue opposizioni all'avviso bonario, prima e all'avviso di addebito, dopo aventi ad oggetto la pretesa dell'Inps di ottenere il pagamento al fondo speciale di cui all'art. 2, co 26 della legge 335 del 1995 dei contributi relativi ai redditi da lavoro autonomo conseguiti dal ricorrente nell'anno 2009 grazie all'attività libero professionale da lui svolta.

Il tribunale, richiamate le sentenze della Cassazione che avevano deciso la questione di diritto sottesa anche al presente caso, ha accolto la tesi dell'Inps secondo cui non valeva ad esonerare il ricorrente dal versamento dei predetti contributi né il fatto che egli fosse iscritto a un albo professionale e fosse titolare di una posizione Inarcasse, né che, svolgendo anche attività di lavoro subordinato, il Canepa fosse titolare di una regolare posizione assicurativa/contributiva presso l'Inps.

Era infondata anche, sempre secondo il giudice di primo grado, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente e ciò perché il *dies a quo* di decorrenza del relativo termine quinquennale era da individuare in quello di deposito telematico della dichiarazione dei redditi che risultava essere il 29.9.2010, mentre la richiesta dell'Inps, valida ad interrompere il termine, era del 11.6.2015, ricevuta il 30.6.2015.

Secondo l'appellante la sentenza era errata, a suo dire infatti, alla stregua delle norme di riferimento, art. 2, co 26 della l. 335 del 1995 e art. 18, co 12 del d. legge 98 del 2011, valeva ad esonerarlo dall'obbligo di versamento dei contributi pretesi dall'Inps il fatto che egli fosse iscritto all'Albo professionale degli ingegneri e avesse versato Inarcasse il contributo integrativo, il cui versamento era a suo dire sufficiente ad assolvere gli obblighi del professionista, risultando per il resto (alla stregua dello statuto dell'ente, in allora vigente) egli esonerato dagli obblighi contributivi ad Inarcassa, in ragione della sua iscrizione all'Inps come lavoratore dipendente.



La sentenza era errata anche nella parte in cui il tribunale aveva respinto la sua eccezione di prescrizione: il *dies a quo* del termine di prescrizione dei contributi in questione andava identificato con la scadenza del termine per il loro pagamento (16 giugno 2010: art. 17, co. 1 dpr 435 del 2001, come modificato dall'art. 17 n 175 del 2014).

La sentenza era infine errata anche nella parte in cui il giudice non aveva accolto la sua domanda subordinata di riduzione delle sanzioni civili.

L'Inps si è costituito ed ha resistito all'appello sostenendo che dalle norme di riferimento (art. 2, co 26 della legge 335 del 1995, art.18, co 12 del dl 98 del 2011, decreto ministeriale n 281 del 1996) si evinceva il principio secondo cui i lavoratori autonomi che svolgono attività libero professionale erano obbligati ad iscriversi alla Gestione separata qualora la Cassa previdenziale di categoria nel proprio regolamento aveva previsto l'esonero dalla contribuzione e che il solo versamento del contributo di solidarietà non era sufficiente ad escluderli dall'obbligo contributivo Inps, in quanto il suddetto contributo non era calcolato sul reddito prodotto, ma sul volume di affari utile ai fini dell'iva e non dava diritto a prestazioni pensionistiche.

Per quanto riguardava la prescrizione l'appellato ha sostenuto che i termini per il pagamento dei contributi, dopo l'entrata in vigore del dpr 435 del 2001 (art.17), erano in realtà due, il primo era fissato al 16 giugno, ma il secondo slittava allo stesso giorno del mese successivo (16 luglio) sicché, anche volendo aderire alla tesi dell'appellante circa la decorrenza, l'eccezione di prescrizione era infondata così come era infondata la sua pretesa di ottenere la riduzione delle sanzioni che erano state calcolate secondo legge.

All'udienza odierna i difensori hanno svolto la discussione orale e la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo.

L'appello è fondato solo in riferimento alla domanda subordinata del Vitale volta ad ottenere la rideterminazione dell'importo dovuto dal Canepa all'Inps: trattandosi di un ipotesi omissione contributiva e non della più grave ipotesi di evasione (per la sussistenza della quale occorrerebbe la prova di un intento fraudolento di occultare dei dati allo specifico fine di sottrarsi al pagamento dei contributi) sull'importo dovuto a titolo di contributi andranno applicate le sanzioni previste dall'art. 116, comma 8, lettera a) della legge 338 del 2000 (e non quelle più gravose previste dalla lettera b) di tale norma che risultano nella fattispecie essere state applicate dall'Inps (v. avviso del 11.6.2015, prodotto dall'Inps).



Per il resto, a rendere infondato l'appello, vale quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n 32167 del 2018 e, per quanto riguarda la prescrizione, la circostanza eccepita dall'Inps secondo cui in forza dell'art. 17 del dpr 435 2001 il termine ultimo per il pagamento dei contributi omessi era quello di luglio 2010 il che, considerato che la richiesta di pagamento dell'Inps è dell'11.6.2010 (ricevuta il 30.6.2010), rende irrilevante, ai fini della decisione, la fondatezza (alla stregua di Cass. 27950 del 2018) del motivo di appello secondo il quale il termine di decorrenza della prescrizione decorre dal momento in cui la contribuzione è dovuta e non dalla data prevista per la dichiarazione dei redditi (come affermata dal giudice di primo grado).

Cassazione n 32167 del 2018 ha affermato i seguenti principi validi anche nella fattispecie:

è tenuto all'iscrizione alla Gestione separata chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, co 2 del dl 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o elenco, anche se il medesimo soggetto svolga anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione;

non vale ad esonerare il professionista da tale obbligo nè il fatto che egli sia tenuto al pagamento del contributo integrativo, stante il fatto che tale contributo *non vale ad assicurare al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore degli eredi*, né che egli per ragioni inerenti alla specifica disciplina previdenziale di categoria non sia soggetto all'iscrizione presso la Cassa previdenziale di riferimento.

In considerazione del parziale accoglimento dell'appello e del fatto che le questioni trattate, prima dei recenti interventi della Cassazione, resi con le sentenze citate, hanno formato oggetto di pronunce giurisprudenziali difformi, si compensano tra le parti le spese del giudizio

p.q.m.

la Corte in parziale riforma della sentenza appellata condanna Canepa Giovanni a corrispondere all'Inps l'importo di € 959,65 a titolo di contributi, oltre sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, co 8, lettera a) della legge 338 del 2000; compensa tra le parti le spese del giudizio.



Genova, 6 febbraio 2019

Il presidente estensore



CORTO DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE IV LAVORO

in Cancelleria 15/2/2019

Il Direttore Amministrativo
Patrizia Curletto

